

## LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI AIA AI SENSI DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS.152/06

### 1. Premessa

Richiamato il Decreto legislativo 152/2006 che all'articolo 5, comma 1 lettere l ed l-bis definisce:

- **modifica:** la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

- **modifica sostanziale** di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente (o sulla salute umana). In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

Ai sensi del Decreto sopra citato, in caso di modifica sostanziale, occorre che il Gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali deve essere effettuata la comunicazione specifica da parte del Gestore ai sensi dell'art. 29 nonies, c.1 del Decreto Legislativo sopracitato.

Al fine di garantire l'economia dell'attività amministrativa e l'uniformità delle valutazioni per i procedimenti di competenza regionale, sulla base della esperienza regionale maturata e prendendo a riferimento l'Allegato V del Decreto Ministeriale n. 274 del 16/12/2015 che disciplina i criteri speditivi riguardo l'individuazione della sostanzialità delle modifiche progettate per gli impianti esistenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, si definiscono nelle presenti linee guida alcuni specifici criteri che possono essere presi a riferimento dall'Autorità Competente (nonché dai gestori) per l'individuazione della sostanzialità delle modifiche progettate per le installazioni AIA.

### 2. Criteri

#### 2.1 Modifiche sostanziali

Sono da ritenersi modifiche sostanziali qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla parte Seconda del D.lgs.152/06 indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. L'incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica, da calcolarsi a partire dalla capacità produttiva autorizzata nel provvedimento AIA iniziale o da quelli successivi rilasciati a seguito di modifiche sostanziali, è dato dalla sommatoria del valore oggetto dell'istanza e dei valori di tutte le eventuali varianti non sostanziali richieste a tale data;

- per i complessi produttivi con attività per le quali l'Allegato VIII alla parte Seconda del d.lgs.152/06 non indica valori di soglia, sono da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. L'incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica, da calcolarsi a partire dalla capacità produttiva autorizzata nel provvedimento AIA iniziale o da quelli successivi rilasciati a seguito di modifiche sostanziali, è dato dalla

sommatoria del valore oggetto dell'istanza e dei valori di tutte le eventuali varianti non sostanziali richieste a tale data;

- nel caso si verifichi, a seguito della comunicazione di cui all'art. 29-nonies comma 1, quanto previsto dall'art. 29-nonies comma 2 del d.lgs.152/06;

- le modifiche soggette a VIA di installazioni soggette ad AIA, pertanto sia di attività rientranti nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs.152/06 che di attività tecnicamente connesse;

- le modifiche che comportano l'avvio nell'installazione di nuove attività AIA;

- le modifiche che comportano l'emissione di nuove sostanze pericolose (tabelle A1 e A2 dell'allegato I alla parte Quinta del D.lgs.152/2006 e smi, tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 e smi).

Resta inteso che l'AC nell'ambito della valutazione istruttoria, di concerto con gli altri Enti coinvolti, possa valutare sostanziale una modifica ai fini AIA, tenuto conto del parere vincolante ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale 19R/17 e s.m.i..

- Per le attività appartenenti al punto 5.2 è modifica sostanziale anche l'installazione di una nuova linea di incenerimento.

- Per le attività appartenenti al punto 5.4 sono da ritenersi sostanziali le seguenti modifiche:

- ampliamenti del corpo della discarica, tramite realizzazione di nuovi lotti di coltivazione, ad esclusione di adeguamenti dei profili progettuali necessari e motivati ai fini di migliorare le pendenze o la stabilità dei versanti che diano luogo a incrementi di volumi inferiori alle soglie AIA di riferimento;
- richieste di deroghe o di nuova o diversa sottocategoria di discarica, ai sensi del D.lgs. 121 del 3 settembre 2020 e smi;
- richiesta di conferimento di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi, ai sensi del D.lgs. 121 del 3 settembre 2020 e smi.

Può essere ritenuta modifica sostanziale dall'Autorità Competente l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti in ingresso, riconducibili a capitoli e/o classi di codici CER, non ricomprese nelle tipologie presenti nell'autorizzazione vigente.

## 2.2 Modifiche identificabili come non sostanziali

### Si distinguono in

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione.

### Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

Sono da includere, ove non ricomprese nelle definizioni di modifica sostanziale del paragrafo precedente, e ove non valutate comunque sostanziali da parte dell'Autorità Competente, almeno le seguenti (elenco non esaustivo):

- modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA purché non ricadenti nelle fattispecie di modifica sostanziale di cui al paragrafo precedente. Al fine dell'aggiornamento dell'atto il criterio è definito anche dalle normative settoriali;
- modifiche qualitative delle emissioni a cui devono essere associati dei valori limite e che devono essere soggette a monitoraggio periodico;
- secondo valutazioni dell'Autorità Competente potrebbero portare ad aggiornamento dell'atto autorizzativo le modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
- l'aumento dei quantitativi di stoccaggio di rifiuti autorizzati (in ingresso o decadenti dall'attività, ma al di fuori delle condizioni di deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs.152/06), nel caso in cui tale aumento non sia soggetto alle procedure in materia di VIA ai sensi della L.R. 10/10 e del Regolamento 19R/2017 e s.m.i.;
- introduzione di nuovi CER riconducibili a capitoli e/o classi di codici CER già ricompresi nelle tipologie nell'autorizzazione vigente;
- per le attività appartenenti al punto 5.4, il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati;
- modifiche non sostanziali del Piano di monitoraggio e controllo non ricomprese nella casistica di cui al paragrafo precedente.

Sono da considerarsi *Modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione* almeno le casistiche di seguito elencate:

- le modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA(\*);
- le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia senza variazione significativa delle emissioni tale da richiedere l'aggiornamento dell'atto;
- le variazioni delle categorie di materie prime utilizzate nell'ambito di quelle già dichiarate nell'atto autorizzativo;
- l'aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull'attività AIA;
- la sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche;
- l'attivazione di nuove produzioni a campagna su impianti esistenti (es. industria farmaceutica) che non ricadono nella definizione di modifica sostanziale e non richiedono l'aggiornamento dell'atto;
- l'attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio e l'attivazione di emissioni di emergenza;
- la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate, ma che comunque potrebbero avere un effetto sull'ambiente.

NOTA(\*): Qualora l'attivazione di dette modifiche comporti la necessità di stabilire prescrizioni specifiche non previste nell'atto autorizzativo, l'Autorità Competente provvede ad aggiornare l'atto senza che vi sia una esplicita richiesta da parte dell'azienda.